



COMUNE DI PALERMO

Area Lavoro Impresa e Sviluppo Economico
Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.

Servizio Suap

Via Ugo La Malfa, 34 | 90146 Palermo
suapfacile@cert.comune.palermo.it | www.comune.palermo.it

Somm. Alimenti e
Bevande
T.091 7404620/23/38
F. + 39 091 6882795

Palermo, 29-12-2016
Disposizione di servizio N. 135

del 29-12-2016

Prot. n° 2016234/P

Oggetto: Procedimenti edilizi alla luce delle intervenute modifiche normative di cui alla L.R. n. 16/2016 ed al D.lgs n. 222/2016.

Al personale dell'U.O.1 –Interventi Edilizi

Al personale dell'U.O.2 - Altri Interventi

E,p.c. All'Assessora Attività Produttive
D.ssa Giovanna Marano

Al Capo Area
D.ssa Maria Mandalà

Alle UU.OO. del Servizio SUAP

All'U.O. Protocollo

All'U.O. P.E.C.

All'U.O. URP

Loro sedi

Come è noto, legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016 ha recepito in Sicilia il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016 non si limita solo al mero recepimento delle norme del T.U.E. ma introduce il recepimento dinamico di gran parte degli articoli, inoltre recepisce con modifiche le norme riguardanti i procedimenti edilizi ed, infine, introduce alcune novità nel panorama della legislazione urbanistico-edilizia regionale. In buona sostanza viene riformata l'intera architettura dei procedimenti edilizi attualmente vigenti, anche se rimane irrisolta la questione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, considerato che la stessa legge non prevede alcun regime transitorio.

In sintesi con la nuova legge viene eliminato il procedimento di autorizzazione di cui all'abrogato art. 5 della L.R. n. 37/85, viene riformato quello delle comunicazioni (C.I.L. e C.I.L.A. al posto della comunicazione ex art. 9 L.R. n. 37/85), viene sostituita la concessione edilizia con il permesso di costruire, viene riformato l'art. 13 della L. 47/85 (oggi 36 del T.U. 380/2001), viene potenziata la segnalazione di inizio attività e ridotta a pochi casi la denuncia di inizio attività, oltre all'aggiunzione di alcune norme (di non immediata lettura), quali quelle relative all'utilizzazione della capacità edificatoria, quelle attinenti il carico urbanistico, quelle relative al cambio di destinazione d'uso degli immobili ante '76, etc.

La nuova disciplina edilizia è regolata dalla Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, entrato in vigore nel territorio della Regione Siciliana il 4 settembre 2016, giusta legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, pubblicata sulla G.U.R.S. del 19 agosto 2016 – Supplemento ordinario e ripubblicata sulla G.U.R.S. del 9 settembre 2016 – Supplemento ordinario. La legge regionale n. 16/2016 ha recepito il T.U.E. apportandovi però alcune modifiche. Nello specifico vengono recepiti in forma "dinamica" i seguenti articoli: 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 5, con esclusione della lettera h) del comma 3, 7, 8, 9bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23ter, 24, 25, 26, 27, 28, 28bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137.

Gli articoli 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23 bis, 32, 34, 36, 89 e 94 del T.U.E. vengono invece recepiti in forma statica, con modifiche.

Inoltre con il Titolo III vengono aggiunte ulteriori disposizioni in materia edilizia, in particolare con gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Il successivo articolo 29 prevede la modifica del terzo comma dell'articolo 12 e del primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, aggiungendo, dopo la parola professione, le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze, architetto, geometra geotecnico, perito edile "ed, inoltre, all'articolo 12 della legge regionale n. 127/1980 viene aggiunto il seguente comma: "6 bis. Il richiedente ha l'obbligo di presentare al comune il progetto esecutivo entro 180 giorni dalla data di scadenza del programma di utilizzazione con indicata la data inderogabile di ultimazione dei lavori del recupero ambientale. "

L'art. 30 dispone invece l'abrogazione di norme importanti della legislazione regionale, quali gli articoli 20, 36, 39, 40, 42 e 43 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni e gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

Entrando nello specifico delle questioni, in attesa dei primi pronunciamenti giurisprudenziali ovvero dei necessari chiarimenti da parte degli Organi Regionali, tenterò di chiarire come orientarsi nelle diverse fattispecie procedurali, con particolare riferimento alla fase transitoria tra il vecchio ed il nuovo regime procedurale.

Riguardo alla formazione del silenzio assenso sulle richieste di autorizzazione e/o concessione edilizia, non può non essere ricordato che costituisce principio generale costantemente predicato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa quello per cui "la legittimità di un provvedimento amministrativo si deve accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare ex post precedenti atti amministrativi" (Cons. Stato Sez. IV, 21-08-2012, n. 4583). Sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono valido, in proposito, il principio del "tempus regit actum", principio secondo cui gli atti compiuti sotto l'impero della legge precedente conservano la loro efficacia e non devono essere rinnovati. Invero la legittimità di questi ultimi deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione. La pubblica amministrazione cioè deve applicare la normativa vigente al momento in cui provvede e non può una nuova legge incidere su situazioni giuridiche ormai concluse (C.S. IV 24.11.1986, n. 751; C.G.A. 22.10.1984, n. 146; C.G.A. 4.2.1985, n. 16; C.S. VI 8.2.1983, n. 53).

L'applicabilità delle norme nell'ambito del procedimento amministrativo è pertanto regolata dal principio "tempus regit actum", con la conseguenza che ogni atto o fase del procedimento trova disciplina nelle disposizioni di legge o di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale. La previsione dell'art. 20 L. 241/1990 – di generalizzazione dell'istituto del silenzio-assenso – costituisce pertanto espressione di un principio di semplificazione dell'azione amministrativa e attributivo di una garanzia di rapidità della stessa, con conseguente operatività e cogenza, giusto il meccanismo sopra individuato, per le Regioni nell'esercizio delle competenze legislative residuali ad esse riconosciute dal nuovo art. 117 della Costituzione.

I casi concreti da affrontare nel regime transitorio sono i seguenti:

1. Richieste di autorizzazione edilizia ex art. 5 L.R. n. 37/85.

La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione, non venga emesso il relativo provvedimento di diniego (rif. Art. 5 L.R. 37/1985 – oggi abrogato). I procedimenti non ancora conclusi ed assentiti per il maturarsi dei sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 16/2016 (4 settembre 2016) devono essere conclusi in conformità alle previgenti leggi, atteso che il provvedimento tacito, sancito dall'art. 5 della L.R. 37/1985, si è formato. L'interessato, dalla data del formarsi del silenzio assenso, ha un anno di tempo per iniziare i lavori presentando apposita comunicazione altrimenti, nel caso in cui decorra infruttuosamente tale periodo, l'autorizzazione assentita decadrà per il mancato inizio dei lavori. Relativamente ai procedimenti autorizzativi non ancora conclusi e non ancora non assentiti, in quanto presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, gli stessi non devono essere dichiarati improcedibili a causa della sopravvenuta normativa che ha abrogato tale regime procedurale. L'interessato, in tal caso, ben può presentare una segnalazione certificata di inizio attività, in conformità alla nuova legge.

2. Richieste di concessione edilizia ex art. 36 della L.R. n. 71/1978.

La previgente normativa (art. 36 della L.R. 71/1978 e art. 2 L.R. 17/1994) disciplinava il procedimento ed il rilascio delle concessioni edilizie che godevano di un periodo di settantacinque giorni per la formazione del provvedimento tacitamente assentito. Le fattispecie di opere adesso assoggettate dalla L.R. 16/2016 al rilascio del permesso di costruire sono differenti da quelle previste con il precedente regime, poiché alcune delle opere sono state sottratte al regime del permesso ed assoggettate a regimi procedurali più snelli (SCIA e super DIA). Inoltre è variato il procedimento per il rilascio del permesso che, adesso, nel prevedere un periodo di novanta giorni per la formazione del silenzio assenso (settantacinque per i permessi sostitutivi delle segnalazioni certificate di inizio attività), nulla disciplina sulle modalità di inizio dei lavori dei permessi assentiti. Su tale aspetto, considerato che il titolo è assentito per il decorrere dei novanta giorni dalla presentazione, l'inizio dei lavori può essere comunicato ai sensi dell'art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire - del D.P.R. n. 380/2001, nel testo recepito con modifiche dall'art. 6 della legge regionale n. 16 del 19 agosto 2016, entro un anno dal formarsi del silenzio assenso.

Anche per tali fattispecie ritengo che debba operarsi in analogia con quanto sopra scritto per le autorizzazioni e i procedimenti non ancora conclusi ed assentiti per il maturarsi dei settantacinque giorni prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 16/2016 (4 settembre 2016) devono essere conclusi in conformità alle previgenti leggi, atteso che il provvedimento tacito, sancito dall'art. 2 della L.R. 17/1994, si è formato. L'interessato, dalla data del formarsi del silenzio assenso, ha un anno di tempo per iniziare i lavori presentando apposita comunicazione altrimenti, nel caso in cui decorra infruttuosamente tale periodo, la concessione assentita decadrà per il mancato inizio dei lavori. Relativamente ai procedimenti non ancora conclusi e non ancora non assentiti, in quanto presentati entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, gli stessi devono essere conclusi ai sensi della sopravvenuta normativa, con il rilascio del permesso di costruire. L'interessato, in tutti i casi, può rinunciare alla richiesta di concessione edilizia e presentare una nuova richiesta di permesso di costruire in conformità alla nuova legge ovvero, per i casi in cui le opere da realizzare risultino comprese tra quelle previste anche dal nuovo regime procedurale, può ottenere il permesso di costruire, in conformità al nuovo regime normativo.

3. Segnalazioni Certificate di Inizio attività e Denuncia di inizio attività.

Anche per le segnalazioni di inizio attività e per le denunce di inizio attività le fattispecie di opere assoggettate sono differenti da quelle previste con l'attuale regime, poiché alcune delle opere vengono sottratte al regime del permesso di costruire ed assoggettate a quello della SCIA/DIA, mentre altre vengono derubricate ad attività edilizia libera e soggette a comunicazione (CIL e CILA). Permane l'obbligo, esteso anche alle denunce di inizio attività, di presentare le segnalazioni certificate di inizio attività almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Ritengo che per i casi relativi ai procedimenti di S.C.I.A./D.I.A., per i quali non sia maturato alla data di entrata in vigore della nuova legge, il periodo previsto per l'effettivo inizio dei lavori dalla presentazione delle stesse, le segnalazioni e le denunce perdano automaticamente efficacia, tranne i casi in cui le opere da realizzare risultino comprese tra quelle previste anche dal nuovo regime procedurale, in tali ultimi casi, al fine di rispettare il principio dettato dalle preleggi sulla "salvezza dei procedimenti

amministrativi”, le segnalazioni/denunce dovranno essere fatte salve ed i trenta giorni per l’effettivo inizio dei lavori dovrà essere computato a partire dalla data di entrata in vigore della legge 16/2016.

4. Opere interne ex art. 9 L.R. n. 37/85.

Le comunicazioni di opere interne ai sensi dell’art. 9 L.R. 37/85 (oggi abrogato) presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 16/2016 sono fatte salve essendo l’inizio dei lavori contestuale alla presentazione della comunicazione.

5. Opere interne ex art. 20 L.R. n. 4/03.

Tale articolo di legge non è stato espressamente abrogato dall’art. 30 - Abrogazione di norme - della L.R. n. 16/2016, il quale testualmente recita: “ 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 20, 36, 39, 40, 42 e 43 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni; b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.” Poiché la L.R. n. 16/2016 ha espressamente previsto gli articoli da abrogare e considerato che tra questi non è indicato l’art. 20, è ancora vigente il procedimento di cui all’art. 20 della L.R. 4/2003. Le comunicazioni presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, anche se è ultroneo precisarlo, sono valide ed efficaci essendo, anche in questo caso, l’inizio dei lavori contestuale alla presentazione della comunicazione.

6. Accertamento di conformità ex art. 13 L. 47/85.

Nella versione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001, nel testo recepito con modifiche dall’art. 14 della legge regionale n. 16 del 19 agosto 2016, in presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende assentita. E’ di non poco conto, inoltre, l’eliminazione della doppia conformità urbanistica, rimanendo sufficiente, ai sensi della nuova normativa, la sola conformità delle opere abusive al momento della presentazione della domanda. La previgente normativa difatti prevedeva invece la doppia conformità (al momento della realizzazione delle opere ed al momento della presentazione della domanda) ed il formarsi, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, del silenzio rifiuto. Su tale aspetto e nelle opportune sedi, occorrerà fare assoluta chiarezza, atteso che la materia ha ripercussioni di tipo penale, visto che l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria e che, inoltre, il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. Analoghe leggi regionali di uguale contenuto (in ultimo la legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012) sono state dichiarate dalla Corte Costituzionale contrarie ai principi costituzionali (la Corte Costituzionale con Sentenza n. 101/2013 ha proceduto all’abrogazione delle norme della L.R. toscana n. 4/2012, nella parte in cui annullavano il presupposto della doppia conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001).

La doppia conformità va invece verificata per l’avvenuta realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del T.U.E. in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, in quanto l’art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità – al comma 4, dispone che: “Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.”

7. Le modifiche introdotte con il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Rispetto alla precedente versione del Testo Unico per l’Edilizia, vengono introdotte alcune modifiche rilevanti quali l’abolizione della comunicazione di inizio dei lavori (CIL), della denuncia di inizio di attività sostitutiva del permesso di costruire e del certificato di agibilità. Con il nuovo decreto vengono ridotti i procedimenti che, adesso, sono solamente tre, oltre l’edilizia libera.

La segnalazione di inizio attività (SCIA) la fa da padrona, comprendendo tutta una serie di interventi ad esclusione dell’edilizia libera e di quella assoggettata a permesso di costruire (tranne i casi di scia sostitutiva del permesso), nonché dell’agibilità che, adesso, è sottoposta a semplice scia.

Tutto ciò va comunque coordinato con la normativa regionale che, come si sa, ha recepito il T.O. in parte dinamicamente ed in parte staticamente, con ciò consentendo l'applicazione immediata delle modifiche agli articoli recepiti in maniera dinamica ed impedendo la modifica di quelli recepiti in maniera statica, cioè con modifiche.

Fatte queste necessarie premesse, considerato che al fine di ottenere chiarezza sull'intero assetto normativo occorre necessariamente attendere i primi pronunciamenti dei Tribunali Amministrativi e gli opportuni e necessari chiarimenti da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente (già in parte pervenuti grazie alla Circolare n. 1/2016), nonché il pronunciamento della Corte Costituzionale sugli articoli della L.R. n. 16/2016 impugnati dal Governo ed attinenti il permesso in sanatoria e i procedimenti edilizi sulle energie rinnovabili e visto il disegno di legge del Governo Regionale di modifica della L.R. n. 16/2016, non ancora esitato dall'Assemblea Regionale, lo Scrivente ritiene di dover fornire delle direttive al fine di uniformare l'esame dei procedimenti e di allineare l'attività istruttoria con quella degli altri Uffici Tecnici del Comune.

Alla luce di quanto ampiamente premesso,

SI DISPONE:

- Per le richieste di autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 5 della L.R. 37/1985 – oggi abrogato - per le quali i procedimenti non siano ancora conclusi (senza che sia stato emesso il relativo provvedimento di diniego) e per le quali sia decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, occorre dare comunicazione agli interessati che il provvedimento si è tacitamente assentito e che, pertanto, dalla data del formarsi del silenzio assenso, gli stessi hanno un anno di tempo per iniziare i lavori presentando apposita comunicazione altrimenti, nel caso in cui decorra infruttuosamente tale periodo, l'autorizzazione assentita decadrà per il mancato inizio dei lavori.
- Le richieste di autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 5 della L.R. 37/1985 – oggi abrogato - per le quali i procedimenti autorizzativi non siano stati ancora conclusi e non siano assentiti, in quanto presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, devono essere dichiarate improcedibili a causa della sopravvenuta normativa che ha abrogato tale regime procedurale. Nel provvedimento di improcedibilità deve essere precisato che l'interessato può presentare una SCIA ovvero una CIL o una CILA, in conformità alla nuova legge.
- Per le richieste di concessione edilizia ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 71/1978 (oggi abrogato) i cui procedimenti non siano ancora conclusi e siano assentiti per il maturarsi dei settantacinque giorni prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, occorre dare comunicazione agli interessati che il provvedimento si è tacitamente assentito e che, pertanto, dalla data del formarsi del silenzio assenso, gli stessi hanno un anno di tempo per iniziare i lavori presentando apposita comunicazione altrimenti, nel caso in cui decorra infruttuosamente tale periodo, la concessione assentita decadrà per il mancato inizio dei lavori.
- I procedimenti afferenti richieste di concessione edilizia ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 71/1978 (oggi abrogato) non ancora conclusi e non ancora non assentiti, in quanto presentati entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, nel caso in cui le opere previste non risultino più comprese tra gli interventi soggetti a permesso di costruire, devono essere dichiarati improcedibili a causa della sopravvenuta normativa che ha abrogato tale regime procedurale. Nel provvedimento di improcedibilità deve essere precisato che l'interessato può presentare una DIA, una SCIA ovvero una CIL o una CILA, in conformità alla nuova legge;
- I procedimenti afferenti richieste di concessione edilizia ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 71/1978 (oggi abrogato) non ancora conclusi e non ancora non assentiti, in quanto presentati entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, nel caso in cui le opere previste risultino comprese tra gli interventi soggetti a permesso di costruire, devono essere conclusi ai sensi della sopravvenuta normativa, con il rilascio del permesso di costruire. Deve parimenti essere data comunicazione all'interessato che l'Ufficio esaminerà la pratica in conformità alla nuova legge;

- Per le SCIA presentate prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016 non cambia nulla attesa l'immediatezza dell'inizio dei lavori e, pertanto, tale fattispecie è fatta salva;
- Per le DIA sostitutive della concessione edilizia sono fatte salve quelle presentate prima dei trenta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, il cui procedimento deve essere concluso.
- Le comunicazioni ex art. 9 L.R. 37/1985 (oggi abrogato), presentate prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016, sono fatte salve;
- Le comunicazioni ex art. 20 L.R. 37/1985 (non abrogato e, quindi, vigente), continuano ad essere valide, ivi comprese le comunicazioni tardivamente presentate;
- Il procedimento guidato relativo alla presentazione delle dichiarazioni di agibilità, per il momento viene mantenuto, attesa la sua forma di comunicazione, fermo rimanendo che si procederà a richiedere alla SISPI la modifica del format, al fine di assumere la forma di SCIA, così come previsto dal D.lgs. n. 222/2016.

Al fine di chiarire inoltre alcuni ulteriori aspetti dell'iter procedimentale e per allineare ulteriormente l'attività istruttoria alle intervenute modifiche normative,

SI DISPONE INOLTRE CHE:

- In relazione alle pratiche assegnate ai singoli operatori, cui vengono informaticamente assegnate le pratiche, dovranno procedere in ordine cronologico, dando la precedenza alle DIA e alle SCIA, i cui termini per l'eventuale annullamento decorrono entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse;
- In relazione alle pratiche per le quali è necessario acquisire pareri da parte di altri Enti e/o Settori, occorre richiedere tempestivamente tali pareri, inviandoli a mezzo PEC e, in attesa dei pareri richiesti, è necessario verificare la completezza della documentazione presentata ed istruire la pratica;
- Vengano predisposti e concordati con lo Scrivente gli schemi delle lettere e dei provvedimenti da adottare.

Ben cosciente che i carichi di lavoro non consentono attualmente il rispetto dei tempi d'istruttoria imposti dalla legge e facendo presente che lo Scrivente ha comunicato in tutte le opportune sedi il disagio degli operatori, occorre che vengano inseriti nei provvedimenti finali sia i termini di legge per la conclusione del procedimento che quelli effettivamente impiegati, sottraendo i tempi morti dovuti a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o per il rilascio dei pareri richiesti, giusta disposizione del Capo area del 16/11/2016, n. 1848766/P.

Si allegano alla presente le disposizioni di legge citate, nonché le disposizioni emanate dal Capo Area Tecnica della R.U.I. in relazione agli argomenti trattati.

La presente dovrà essere pubblicata sul portale del SUAP e sulla sezione trasparenza del sito del Comune di Palermo.

IL DIRIGENTE
Arch. G. Monteleone